



## Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

**Atto numero 43 del 17/04/2020**

### **OGGETTO: RIUNIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Premesso che:

- L'art. 38, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 "Consigli comunali e provinciali" stabilisce che "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e la presentazione e la discussione delle proposte... I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie";
- L'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19" dispone che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province...che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";
- Il punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ove si stabilisce che "In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Dato atto che:

- Il Regolamento del Consiglio Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 23 del 09/03/2015, prevede espressamente, all'art. 3, che "Le riunioni hanno luogo nella sede provinciale; per particolari argomenti, può essere convocata apposita seduta anche fuori sede" ma nulla si dice per la particolare modalità della "videoconferenza", che sarà pertanto oggetto di apposita disciplina contenuta nel presente atto, posto a corredo dello strumento normativo citato;

- L'art. 8 dello stesso Regolamento stabilisce che “Le sedute del Consiglio Provinciale sono presiedute dal Presidente della Provincia...Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.”;
- Le attività istituzionali dell'Ente Provincia non rientrano fra quelle oggetto di sospensione per effetto delle disposizioni governative conseguenti al contenimento del contagio da COVID-19 e che, conseguentemente, si rende necessario e opportuno individuare anche per l'organo deliberativo dell'Ente modalità che, da un lato, ne consentano il regolare funzionamento e, dall'altro, tutelino la sicurezza di tutti i componenti;
- Le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da COVID-19 prevedono l'uso preferenziale di modalità telematiche per lo svolgimento delle riunioni di lavoro e similari;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito allo svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Provinciale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali collegiali dell'Amministrazione, secondo le modalità di seguito indicate:

- la forma telematica della videoconferenza, in modalità sincrona, è possibile per tutti i componenti del Consiglio, compreso il Segretario generale, i collaboratori e/o il vicario, gli eventuali relatori, e consente di intervenire in luogo diverso dalla sede istituzionale della Provincia, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando il software che verrà comunicato direttamente, anche di volta in volta, ai partecipanti e che annovera l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio: personal computer, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta in videoconferenza può essere utilizzata da tutti gli interessati ed è valida anche se virtuale. A tal fine, però, i componenti del Consiglio che chiedono di poterne usufruire si fanno carico, sotto la propria personale responsabilità, della funzionalità del collegamento e del fatto che eventuali problemi che dovessero evidenziarsi nella continuità dello stesso equivarranno alla mancata presenza alla seduta;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea;
- la pubblicità del Consiglio sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri e/o altra forma equivalente, permettendo la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazioni equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori;
- il Segretario generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
- la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo eletto dall'interessato o, in mancanza, da quello assegnato dall'Amministrazione;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede e/o a coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa la segretezza della seduta) le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio;
- la seduta può avvenire anche solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed in tal caso tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione;
- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito a cui segue la verbalizzazione del Segretario generale;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
- la seduta può prevedere la presenza presso la sede della Provincia e in collegamento mediante videoconferenza;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente sull'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario generale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- qualora la seduta si svolga presso la sede della Provincia e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Generale o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

#### **IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) di approvare le misure sopra indicate per le sedute del Consiglio Provinciale in videoconferenza;
- 2) di dare atto che nel caso in cui i Consiglieri siano presenti presso la sede della Provincia, viene definita una logistica diversa da quella abitualmente applicata, per una migliore distribuzione delle postazioni, in modo da rispettare rigorosamente le distanze interpersonali di almeno due metri. In particolare:
  - I Consiglieri verranno collocati non solo nella Sala del Consiglio, ma anche in tutte le altre Sale adiacenti (Sala dei 900, Sala del Presidente, Sala degli Otto ed altre analoghe sale);
  - Nella Sala Consigliare saranno collocati non più di 20 persone;
  - I locali diversi dall'aula consigliere saranno collegati in videoconferenza e quindi i consiglieri non avranno la necessità di sostare o transitare in altre sale;

- Tutte le persone presenti saranno dotate di mascherina facciale e guanti monouso; presso tutte le Sale saranno messi a disposizione salviette umidificate per la sanificazione individuale dei microfoni utilizzati e gel lavamani.

- 3) di dare atto che le misure di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere applicate anche alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci, se e in quando compatibili;
- 4) di inviare il presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, al Datore di Lavoro, al Responsabile per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, ai Consiglieri Provinciali, ai Sindaci della Provincia di Modena;
- 5) di pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Presidente  
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)